

Codice A1814B

D.D. 27 giugno 2022, n. 1911

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1303 - Torrente Amione - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e risagomatura d'alveo del torrente Amione nel Comune di Molare (AL). Richiedente: Comune di Molare (AL).



ATTO DD 1911/A1814B/2022

DEL 27/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1303 – Torrente Amione - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e risagomatura d'alveo del torrente Amione nel Comune di Molare (AL). Richiedente: Comune di Molare (AL).

Il Comune di Molare, con sede in Piazza G. Marconi n. 2 – 15074 Molare (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 2647 del 31/05/2022 (pervenuta agli atti di questo Settore con prot. n. 23031 del 31/05/2022) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli interventi previsti nel progetto "*Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e risagomatura d'alveo del torrente Amione*", intervento finanziato dalla Regione Piemonte con il programma adottato con Determinazione n. 3875/A1805B/2021 del 22/12/2021 "*L.R. 54/75 – Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2022-2023*", con un contributo pari a 20.000 euro.

Poiché l'intervento in oggetto riguarda il corso d'acqua pubblico e demaniale denominato torrente Amione, iscritto come rio Amion al n. 99 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente a mezzo P.E.C. dal Comune di Molare, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, datati maggio 2022, sottoscritti con firma digitale dal Geom. Davide Bottaro, iscritto al Collegio Provinciale Geometri di Genova al n. 3332, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il Comune di Molare ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 27/05/2022.

Con nota prot. n. 23903 del 07/06/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del

procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un intervento di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Il progetto prevede il ripristino della difesa in gabbioni esistente lungo la sponda destra e la manutenzione di un tratto d'alveo del torrente Amione, mediante il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente in alveo, la rimozione delle piante ribaltate ed il taglio selettivo di quelle instabili e morte nella parte superiore della sponda e la risagomatura e l'imbottimento di alcuni tratti di sponda dove la presenza di alcuni smottamenti ed erosioni hanno creato depositi che ostacolano il regolare deflusso delle acque.

Considerato che i lavori previsti in progetto sono inquadrabili tra le attività di manutenzione dell'alveo e delle sponde del torrente Amione, finalizzati al mantenimento delle sezioni idrauliche ed al miglioramento della capacità di deflusso del corso d'acqua, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Dato atto che le piante divelte o fluitate sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione ne pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Valutato che, come risulta dall'esame degli elaborati progettuali, i lavori previsti in progetto costituiscono un intervento di ripristino di un'opera di difesa che assolve unicamente la finalità di protezione della sponda da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ed interventi di manutenzione dell'alveo e delle sponde del torrente Amione, finalizzati al mantenimento ed al miglioramento della capacità di deflusso del corso d'acqua, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"
- Regolamento regionale del 20 settembre 2011, n. 8/R e s.m.i. "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4";
- Legge Regionale n. 17 del 12/08/2013, Tabella A, punto n);
- Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Molare ad eseguire l'intervento di manutenzione della difesa in gabbioni esistente in sponda destra e dell'alveo del torrente Amione, mediante taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva e ripristino delle sezioni di deflusso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la porzione di difesa spondale in gabbioni che si andrà a ripristinare dovrà essere fondata al di sotto del fondo alveo ad una quota antiscalzamento;
3. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:

- all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.
4. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
 5. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
 6. sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divolto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
 7. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
 8. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
 9. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde mentre quello proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
 10. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
 11. non è consentito modificare la quota sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua e realizzare sopralzi rispetto al piano campagna retrostante;
 12. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
 13. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

14. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
15. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
16. il Comune di Molare è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
17. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
18. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a decorrere dalla data del presente atto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
19. il Comune di Molare dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, la data di inizio e di fine lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;
20. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
21. Il soggetto autorizzato dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, prima dell'inizio dei lavori e se necessaria, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. e dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso

d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli